

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 230

25° anno

5 agosto 1982

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

82/501/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali 1

82/502/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 12 luglio 1982, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi 19

82/503/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 12 luglio 1982, che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi 33

82/504/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari 35

82/505/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante conclusione dell'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR) 38

Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR) 39

Atto finale 53

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1982

sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(82/501/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando gli obiettivi ed i principi di una politica ecologica nella Comunità, stabiliti nei programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 22 novembre 1973 ⁽⁴⁾ e del 17 maggio 1977 ⁽⁵⁾, in particolare il principio secondo il quale la migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altri inconvenienti; che è pertanto opportuno studiare ed orientare i progressi tecnici tenendo conto della necessità di proteggere l'ambiente;

considerando gli obiettivi di una politica per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nella Comunità, stabiliti con la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978

relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ⁽⁶⁾, in particolare il principio secondo cui la migliore politica consiste nell'evitare sin dall'inizio le possibilità di incidenti integrando la sicurezza nei vari stadi della progettazione, della produzione e della gestione;

considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione 74/325/CEE ⁽⁷⁾;

considerando che la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, nonché la tutela della popolazione e dell'ambiente esigono che venga prestata particolare attenzione a determinate attività industriali che possono essere all'origine di incidenti rilevanti; che si sono già prodotti nella Comunità incidenti del genere, con gravi conseguenze per i lavoratori e più in generale per la popolazione e l'ambiente;

considerando che, per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire sostanze pericolose che, in caso di incidente rilevante possono comportare gravi conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, è necessario che il fabbricante prenda tutte le misure atte a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze;

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 24. 8. 1979, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. C 182 del 21. 7. 1980, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 165 dell'11. 7. 1978, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

considerando che la formazione e l'informazione delle persone che lavorano in loco possono svolgere una funzione particolarmente importante ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e del controllo della situazione nell'eventualità di tali incidenti ;

considerando che, per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire determinati quantitativi di sostanze particolarmente pericolose, è necessario che il fabbricante comunichi alle competenti autorità una notifica contenente le informazioni relative alle sostanze in questione, agli impianti e ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti allo scopo di ridurre i rischi di incidenti rilevanti e di prevedere le misure necessarie per limitarne le conseguenze ;

considerando l'opportunità di prevedere, per le persone che potrebbero subire all'esterno degli stabilimenti le conseguenze di un incidente rilevante, un'adeguata informazione sulle misure di sicurezza da adottare e del comportamento da assumere in caso di incidenti ;

considerando che in caso di incidente rilevante il fabbricante deve informarne immediatamente le competenti autorità e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata ;

considerando che, onde permettere alla Commissione di analizzare i rischi di incidenti rilevanti, è necessario che gli Stati membri le trasmettano determinate informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio ;

considerando che la presente direttiva non osta a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno, ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva ;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di elaborazione nei vari Stati membri per quanto riguarda le misure di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente può rendere ineguali le condizioni di concorrenza e avere pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni contemplato dall'articolo 100 del trattato ;

considerando che è necessario che detto ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità mirante a realizzare uno dei suoi obiettivi nel campo della protezione dell'ambiente e della sicurezza e della salute sul posto di lavoro ; che è quindi opportuno prevedere a tale titolo alcune disposizioni specifiche ; che, non essendo stati previsti dal trattato poteri

d'azione all'uopo richiesti, si deve ricorrere all'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente ed è diretta in particolare a ravvicinare le disposizioni adottate in questo settore dagli Stati membri.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a) *attività industriale* :

- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento ;
- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II ;

b) *fabbricante* :

chiunque sia responsabile di un'attività industriale ;

c) *incidente rilevante* :

un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo, connesso a uno sviluppo incontrollato di un'attività industriale, che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e/o per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose ;

d) *sostanze pericolose* :

- per l'applicazione degli articoli 3 e 4, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV ;
- per l'applicazione dell'articolo 5, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

Articolo 2

Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva :

1. gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi,
2. le installazioni militari,
3. le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
4. le attività estrattive e altre attività minerarie,
5. gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi soggetti a regolamentazioni comunitarie, a condizione che tali regolamentazioni siano intese alla prevenzione di incidenti rilevanti.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, per tutte le attività industriali definite all'articolo 1, il fabbricante sia tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni fabbricante sia tenuto a dimostrare in ogni momento all'autorità competente, ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti, all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza, delle persone che lavorano in situ.

Articolo 5

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il fabbricante sia tenuto a far pervenire una notifica alle autorità competenti di cui all'articolo 7 :

- qualora, in una delle attività industriali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire, nelle quantità indicate nel medesimo allegato, come :
 - sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata,
 - prodotti della fabbricazione,
 - sottoprodotti, oppure
 - residui,

- o qualora, in una delle attività industriali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

Le notifiche deve contenere i seguenti elementi :

- a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III :
 - dati e informazioni elencati nell'allegato V ;
 - fase dell'attività in cui esse intervengono o possono intervenire ;
 - quantità (ordine di grandezza) ;
 - comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento ;
 - forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili ;
 - eventualmente altre sostanze pericolose la cui presenza può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione ;
- b) informazioni relative agli impianti :
 - loro ubicazione, condizioni meteorologiche ivi dominanti e fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo ;
 - numero massimo di persone che lavorano in loco e segnatamente di quelle esposte al rischio ;
 - descrizione generale dei processi tecnologici ;
 - descrizione delle parti dell'impianto importanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo e delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante, nonché descrizione delle misure di prevenzione previste ;
 - misure prese per assicurare che i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente siano disponibili in ogni momento ;
- c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante :
 - piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di inter-

vento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante ;

- qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire loro di elaborare piani di emergenza all'esterno dello stabilimento conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 ;
- nome della persona e dei suoi sostituiti o dell'ufficio qualificato, competenti per la sicurezza e abilitati ad attuare i piani di emergenza e ad avvertire le autorità competenti di cui all'articolo 7.

2. Per i nuovi impianti la notifica di cui al paragrafo 1 deve essere trasmessa alle autorità competenti entro un termine ragionevole, prima che l'attività industriale sia intrapresa.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere aggiornata periodicamente per tener conto delle nuove conoscenze tecniche relative alla sicurezza e dell'evoluzione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi.

4. Quando si tratta di attività industriali per le quali le quantità delle sostanze, fissate negli allegati II o III, secondo i casi, sono superate in un complesso di impianti di un medesimo fabbricante distanti tra loro meno di 500 metri, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il fabbricante fornisca la quantità d'informazioni richiesta per la notifica di cui al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 7, tenendo conto che questi impianti sono poco distanti tra loro e che i rischi di incidenti rilevanti sono pertanto maggiori.

Articolo 6

In caso di modifica di un'attività industriale che potrebbe avere implicazioni importanti per i rischi di incidenti rilevanti, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché il fabbricante :

- proceda ad una revisione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 ;
- informi preventivamente, se necessario, le autorità competenti di cui all'articolo 7 di tale modifica per quanto concerne gli elementi della notifica di cui all'articolo 5.

Articolo 7

1. Gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate, ferma restando la responsabilità del fabbricante :

- di ricevere la notifica di cui all'articolo 5, nonché l'informazione di cui all'articolo 6, secondo trattino ;
- di esaminare le informazioni fornite ;
- di vigilare affinché sia approntato un piano di emergenza e di intervento da applicare all'esterno dell'impianto la cui attività industriale sia stata notificata ;

e, se necessario,

- di chiedere informazioni complementari ;
- di assicurare che il fabbricante prenda le misure più appropriate per quanto riguarda le varie operazioni dell'attività industriale notificata, allo scopo di prevenire gli incidenti rilevanti e di prevedere i mezzi per limitarne le conseguenze.

2. Le autorità competenti organizzano, nel quadro delle regolamentazioni nazionali, ispezioni o altre misure di controllo, secondo il tipo di attività considerata.

Articolo 8

1. Gli Stati membri vigilano affinché le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 siano opportunamente informate sulle misure di sicurezza e sulle norme da seguire in caso di incidente.

2. Gli Stati membri interessati mettono simultaneamente a disposizione degli altri Stati membri interessati, quale base delle consultazioni necessarie nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini.

Articolo 9

1. La presente direttiva si applica sia alle nuove attività industriali sia a quelle esistenti.

2. Sono assimilate alle nuove attività industriali tutte le modifiche apportate ad un'attività industriale esistente che possano seriamente implicare il rischio di incidenti rilevanti.

3. Per le attività industriali esistenti la presente direttiva si applica entro l'8 gennaio 1985.

Tuttavia, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 5 alle attività industriali esistenti, gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti presentino all'autorità

competente, entro l'8 gennaio 1985, una dichiarazione contenente :

- nome o ragione sociale e indirizzo completo,
- sede dello stabilimento e indirizzo completo,
- nome del direttore responsabile,
- tipo di attività,
- tipi di produzione o di deposito,
- indicazione delle sostanze o delle categorie delle sostanze coinvolte che figurano nell'allegato II o III.

4. Inoltre, gli Stati membri vigilano affinché, entro l'8 luglio 1989, i fabbricanti completino la dichiarazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, conformemente ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 5. I fabbricanti sono tenuti, di norma, a trasmettere detta dichiarazione complementare all'autorità competente ; tuttavia, gli Stati membri hanno la possibilità di non rendere obbligatoria per i fabbricanti la trasmissione di tale dichiarazione complementare ; in tal caso quest'ultima è comunicata all'autorità competente dietro sua richiesta esplicita.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, non appena un incidente rilevante abbia a verificarsi, il fabbricante sia tenuto :

- a) ad informare immediatamente le autorità competenti di cui all'articolo 7 ;
- b) a comunicare loro non appena noti :
 - le circostanze dell'incidente ;
 - le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) ;
 - i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente ;
 - i provvedimenti di emergenza adottati ;
- c) ad informarle delle misure previste per :
 - rimediare agli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine ;
 - per evitare che esso si riproduca.

2. Gli Stati membri incaricano le autorità competenti di :

- a) accertarsi che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza ed i provvedimenti a medio e lungo termine ;
- b) raccogliere, quando sia possibile, le informazioni necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente rilevante e formulare eventualmente raccomandazioni.

Articolo 11

1. Gli Stati membri informano appena possibile la Commissione sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio e le comunicano, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri designano alla Commissione il servizio che potrebbe disporre di informazioni pertinenti relative agli incidenti rilevanti e che può consigliare le autorità competenti degli altri Stati membri che devono intervenire nel caso di un tale incidente.

3. Gli Stati membri possono segnalare alla Commissione ogni sostanza che, a loro parere, dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III e tutte le misure da essi eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze. La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 12

La Commissione costituisce e tiene a disposizione degli Stati membri un registro degli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, compresa l'analisi delle cause di tali incidenti, le esperienze acquisite e le misure adottate, al fine di consentire agli Stati membri di utilizzare tali informazioni a scopo di prevenzione.

Articolo 13

1. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti, in applicazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 12, e dalla Commissione, in applicazione dell'articolo 11, possono essere utilizzate soltanto per gli scopi per cui sono state richieste.

2. La presente direttiva non osta tuttavia a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi

relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno, ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva.

3. La Commissione, così come i suoi funzionari ed agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva. Lo stesso dicasi dei funzionari ed agenti delle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le informazioni ricevute dalla Commissione.

Tuttavia tali informazioni potranno essere fornite

— nel caso degli articoli 12 e 18,

— quando uno Stato membro effettua o autorizza la pubblicazione di informazioni che lo riguardano.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano alla pubblicazione da parte della Commissione di informazioni statistiche generali o di informazioni concernenti la sicurezza in cui non figurino indicazioni sulle singole imprese o associazioni di imprese e che non mettano in questione il segreto industriale.

Articolo 14

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato V sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 15

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, è istituito un comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il suo presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure se esse sono conformi al parere del comitato.

b) In caso di non conformità di dette misure al parere del comitato ovvero in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato nel termine di tre mesi dal momento in cui è stato adito, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 17

La presente direttiva non limita la facoltà degli Stati membri di applicare o adottare misure amministrative o legislative che garantiscano una tutela dell'uomo e dell'ambiente più ampia di quella derivante dalle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza fatta in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; in particolare, tali informazioni riguardano il funzionamento delle disposizioni previste nella presente direttiva. Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, la Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulla sua applicazione, elaborata in base a tale scambio di informazioni.

Articolo 19

Entro l'8 gennaio 1986 il Consiglio, su proposta della Commissione, procede alla revisione degli allegati I, II e III.

Articolo 20

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre l'8 gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. AERTS

ALLEGATO I

IMPIANTI INDUSTRIALI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 1

1. — Impianti per la produzione o la trasformazione di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti :
 - alchilazione
 - amminazione con ammoniaca
 - carbonilazione
 - condensazione
 - deidrogenazione
 - esterificazione
 - alogenazione e produzione di alogeni
 - idrogenazione
 - idrolisi
 - ossidazione
 - polimerizzazione
 - solfonazione
 - desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
 - nitratura e fabbricazione di derivati azotati
 - fabbricazione di derivati fosforati
 - formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici ;
- impianti per il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti :
 - distillazione
 - estrazione
 - solubilizzazione
 - miscelazione.
2. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.
3. Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.
4. Impianti per la produzione o il trattamento di gas energetici, ad esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto o gas naturale di sintesi.
5. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.
6. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO II

DEPOSITO IN IMPIANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I
(DEPOSITO SEPARATO)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra gli impianti è inferiore a circa 500 m.

Sostanze o categorie di sostanze	Quantità (t) ≥	
	Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5
1. Gas infiammabili conformi all'allegato IV c) i	50	300 ⁽¹⁾
2. Liquidi facilmente infiammabili conformi all'allegato IV c) ii	10 000	100 000
3. Acrilonitrile	350	5 000
4. Ammoniaca	60	600
5. Cloro	10	200
6. Biossido di zolfo	20	500
7. Nitrato d'ammonio	500 ⁽²⁾	5 000 ⁽²⁾
8. Clorato di sodio	25	250 ⁽²⁾
9. Ossigeno liquido	200	2 000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Gli Stati membri possono applicare l'articolo 5 provvisoriamente a partire da 500 tonnellate e ciò fino alla revisione dell'allegato II di cui all'articolo 19.

⁽²⁾ Nella misura in cui lo stato della sostanza le conferisca proprietà tali da poter creare un rischio di incidente rilevante.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 m.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
1. 4-Aminobifenile	1 kg	92-67-1	
2. Benzidina	1 kg	92-87-5	612-042-00-2
3. Benzidina sali	1 kg		
4. Dimetilnitrosamina	1 kg	62-75-9	
5. 2-Naftilamina	1 kg	91-59-8	612-022-00-3
6. Berillio (polveri e/o composti)	10 kg		
7. Bis (clorometil) etere	1 kg	542-88-1	603-046-00-5
8. 1,3-Propansultone	1 kg	1120-71-4	
9. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg	1746-01-6	
10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 kg		
11. Anidride arseniosa, acido (III) arsenioso e suoi sali	100 kg		
12. Arsenico idruro (Arsina)	10 kg	7784-42-1	
13. N,N-dimetilcarbamoil cloruro	1 kg	79-44-7	
14. N-cloroformilmorfolina	1 kg	15159-40-7	
15. Cloruro di carbonile (Fosgene)	20 t	75-44-5	006-002-00-8
16. Cloro	50 t	7782-50-5	017-001-00-7
17. Idrogeno solforato	50 t	7783-06-04	016-001-00-4
18. Acrilonitrile	200 t	107-13-1	608-003-00-4
19. Acido cianidrico	20 t	74-90-8	006-006-00-X
20. Solfo di carbonio	200 t	75-15-0	006-003-00-3
21. Bromo	500 t	7726-95-6	035-001-00-5
22. Ammoniaca	500 t	7664-41-7	007-001-00-5
23. Acetilene (Etino)	50 t	74-86-2	601-015-00-0
24. Idrogeno	50 t	1333-74-0	001-001-00-9
25. Ossido di etilene	50 t	75-21-8	603-023-00-X
26. Ossido di propilene	50 t	75-56-9	603-055-00-4
27. 2-Cian-propan-2-olo (Acetoncianidrina)	200 t	75-86-5	608-004-00-X
28. 2-Propenal (Acroleina)	200 t	107-02-8	605-008-00-3
29. 2-Propen-1-olo (Alcool allilico)	200 t	107-18-6	603-015-00-6
30. Allilamina	200 t	107-11-9	612-046-00-4
31. Antimonio idruro (Stibina)	100 kg	7803-52-3	
32. Etilenimina	50 t	151-56-4	613-001-00-1

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
33. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	50 t	50-00-0	605-001-01-2
34. Idrogeno fosforato (Fosfina)	100 kg	7803-51-2	
35. Bromuro di metile (Monobromometano)	200 t	74-83-9	602-002-00-3
36. Isocianato di metile	1 t	624-83-9	615-001-00-7
37. Ossidi d'azoto	50 t	11104-93-1	
38. Selenito di sodio	100 kg	10102-18-8	
39. Bis-(2-cloroetil) solfuro	1 kg	505-60-2	
40. Fosazetim	100 kg	4104-14-7	015-092-00-8
41. Piombo-tetraetile	50 t	78-00-2	
42. Piombo-tetrametile	50 t	75-74-1	
43. Promurit (3,4-diclorofenil azotiurea)	100 kg	5836-73-7	
44. Clorfenvinfos	100 kg	470-90-6	015-071-00-3
45. Crimidina	100 kg	535-89-7	613-004-00-8
46. Clorometil-metil-etere	1 kg	107-30-2	
47. Dimetilamide dell'acido cianofosforico	1 t	63917-41-9	
48. Carbofenothion	100 kg	786-19-6	015-044-00-6
49. Dialifos	100 kg	10311-84-9	015-088-00-6
50. Ciantoato	100 kg	3734-95-0	015-070-00-8
51. Amiton	1 kg	78-53-5	
52. Ossidissulfoton	100 kg	2497-07-6	015-096-00-X
53. 0,0-Dietil-S-(etilsulfinil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-05-8	
54. 0,0-Dietil-S-(etilsulfonyl-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-06-9	
55. Disulfoton	100 kg	298-04-4	015-060-00-3
56. Demeton	100 kg	8065-48-3	
57. Forate	100 kg	298-02-2	015-033-00-6
58. 0,0-Dietil-S-(etiltiometil) tiofosfato	100 kg	2600-69-3	
59. 0,0-Dietil-S-(isopropiltiometil) ditiofosfato	100 kg	78-52-4	
60. Pirazoxon	100 kg	108-34-9	015-023-00-1
61. Fensulfothion	100 kg	115-90-2	015-090-00-7
62. Paraoxon (0,0-dietil,0-p-nitrofenil fosfato)	100 kg	311-45-5	
63. Paration	100 kg	56-38-2	015-034-00-1
64. Azinphos-etile	100 kg	2642-71-9	015-056-00-1
65. 0,0-Dietil-S-(propiltiometil)-ditiofosfato	100 kg	3309-68-0	
66. Thionazin	100 kg	297-97-2	
67. Carbofuran	100 kg	1563-66-2	006-026-00-9
68. Fosfamidone	100 kg	13171-21-6	015-022-00-6
69. Tirpate (2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldeide-esametilfosforotriamide)	100 kg	26419-73-8	
70. Mevinfos	100 kg	7786-34-7	015-020-00-5
71. Paration-metile	100 kg	298-00-0	015-035-00-7

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
72. Azinphos-metile	100 kg	86-50-0	015-039-00-9
73. Cicloesimide	100 kg	66-81-9	
74. Diphacinone	100 kg	82-66-6	
75. Tetrametilendisulfotetramina	1 kg	80-12-6	
76. EPN	100 kg	2104-64-5	015-036-00-2
77. Acido 4-fluorobutirrico	1 kg	462-23-7	
78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
81. Acido 4-fluorocrotonico	1 kg	37759-72-1	
82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
85. Acido monofluoroacetico	1 kg	144-49-0	607-081-00-7
86. Sali dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
87. Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
88. Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
89. Fluenetil	100 kg	4301-50-2	607-078-00-0
90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
91. Sali dall'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
94. Acido fluoridrico	50 t	7664-39-3	009-002-00-6
95. Idrossiacetonitrile (Nitrile dell'acido glicolico)	100 kg	107-16-4	
96. 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzo-p-diossina	100 kg	19408-74-3	
97. Isodrin	100 kg	465-73-6	602-050-00-4
98. Esametilfosfotriamide	1 kg	680-31-9	
99. Juglone (5-idrossi-1,4-naftachinone)	100 kg	481-39-0	
100. Warfarin	100 kg	81-81-2	607-056-00-0
101. 4,4'-Metilen-bis-(2-cloroanilina)	10 kg	101-14-4	
102. Ethion	100 kg	563-12-2	015-047-00-2
103. Aldicarb	100 kg	116-06-3	006-017-00-X
104. Nichel carbonile	10 kg	13463-39-3	028-001-00-1
105. Isobenzan	100 kg	297-78-9	602-053-00-0
106. Pentaborano	100 kg	19624-22-7	
107. 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato	10 kg	10118-72-6	
108. Propilenimina	50 t	75-55-8	
109. Ossido di fluoro	10 kg	7783-41-7	
110. Dicloruro di zolfo	1 t	10545-99-0	016-013-00-X
111. Esafluoruro di selenio	10 kg	7783-79-1	

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
112. Selenio idruro	10 kg	7783-07-5	
113. TEPP	100 kg	107-49-3	015-025-00-2
114. Sulfotep	100 kg	3689-24-5	015-027-00-3
115. Dimefox	100 kg	115-26-4	015-061-00-9
116. Tricicloesil-stannil-1H-1,2,4-triazolo	100 kg	41083-11-8	
117. Trietilenmelamina	10 kg	51-18-3	
118. Cobalto (polveri e/o composti)	100 kg		
119. Nichel (polveri e/o composti)	100 kg		
120. Anabasina	100 kg	494-52-0	
121. Tellurio esafluoruro	100 kg	7783-80-4	
122. Triclorometilsulfenil cloruro	100 kg	594-42-3	
123. 1,2-Dibromoetano (Bromuro di etilene)	50 t	106-93-4	602-010-00-6
124. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) i)	200 t		
125. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) ii)	50 000 t		
126. Diazodinitrofenolo	10 t	7008-81-3	
127. Dietilenglicol dinitrato	10 t	693-21-0	603-033-00-4
128. Sali di dinitrofenolo	50 t		609-017-00-3
129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene	10 t	109-27-3	
130. Bis (2,4,6-trinitrofenil)amina	50 t	131-73-7	612-018-00-1
131. Nitrato di idrazina	50 t	13464-97-6	
132. Nitroglicerina	10 t	55-63-0	603-034-00-X
133. Tetranitropentaeritrite	50 t	78-11-5	603-035-00-5
134. Ciclotrimetilen-trinitroamina	50 t	121-82-4	
135. Trinitroanilina	50 t	26952-42-1	
136. 2,4,6-Trinitroanisolo	50 t	606-35-9	609-011-00-0
137. Trinitrobenzene	50 t	25377-32-6	609-005-00-8
138. Acido trinitrobenzoico	50 t	{ 35860-50-5 129-66-8	
139. Trinitroclorobenzene	50 t	28260-61-9	610-004-00-X
140. N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina	50 t	479-45-8	612-017-00-6
141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico)	50 t	88-89-1	609-009-00-X
142. Trinitrocresolo	50 t	28905-71-7	609-012-00-6
143. 2,4,6-Trinitrofenetolo	50 t	4732-14-3	
144. 2,4,6-Trinitroresorcinole (acido stfnico)	50 t	82-71-3	609-018-00-9
145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	50 t	118-96-7	609-008-00-4
146. Nitrato di ammonio ⁽¹⁾	5 000 t	6484-52-2	
147. Nitrocellulosa (contenente più del 12,6 % di azoto)	100 t	9004-70-0	603-037-00-6
148. Anidride solforosa	1 000 t	7446-09-05	016-011-00-9
149. Acido cloridrico (gas liquefatto)	250 t	7647-01-0	017-002-00-2
150. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii)	200 t		

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
151. Clorato di sodio ⁽¹⁾	250 t	7775-09-9	017-005-00-9
152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione ≥ 70 %)	50 t	107-71-1	
153. Terz-butil-perossi-isobutirrato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	109-13-7	
154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	1931-62-0	
155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	2372-21-6	
156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90 %)	50 t	2144-45-8	
157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione ≥ 70 %)	50 t	2167-23-9	
158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	3006-86-8	
159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	19910-65-7	
160. 2,2-diidroperossipropano (concentrazione ≥ 30 %)	50 t	2614-76-8	
161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	16066-38-9	
162. 3,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano (concentrazione ≥ 75 %)	50 t	22397-33-7	
163. Metiletilchetone perossido (concentrazione ≥ 60 %)	50 t	1338-23-4	
164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60 %)	50 t	37206-20-5	
165. Acido peracetico (concentrazione ≥ 60 %)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
166. Azoturo di piombo	50 t	13424-46-9	082-003-00-7
167. 2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo	50 t	15245-44-0	609-019-00-4
168. Fulminato di mercurio	10 t	{ 20820-45-5 628-86-4	080-005-00-2
169. Ciclotetrametilen-tetranitramina	50 t	2691-41-0	
170. 2,2',4,4',6,6'-Esanitrostilbene	50 t	20062-22-0	
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene	50 t	3058-38-6	
172. Etilenglicol dinitrato	10 t	628-96-6	603-032-00-9
173. Nitrato di etile	50 t	625-58-1	007-007-00-8
174. Picrammato di sodio	50 t	831-52-7	
175. Bario azoturo	50 t	18810-58-7	
176. Di-isobutirril perossido (concentrazione ≥ 50 %)	50 t	3437-84-1	
177. Etile perossidicarbonato (concentrazione ≥ 30 %)	50 t	14666-78-5	
178. Terz-butil perossipivalato (concentrazione ≥ 77 %)	50 t	927-07-1	

(¹) Sempreché il suo stato conferisca a questa sostanza proprietà in grado di provocare un rischio di incidente rilevante.

NB: I numeri CEE corrispondono a quelli della direttiva 67/548/CEE, comprese le relative modifiche.

ALLEGATO IV

CRITERI INDICATIVI

a) Sostanze molto tossiche

- Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;
- le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) ⁽¹⁾ mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) ⁽²⁾ mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalatoria) ⁽³⁾ mg/l
1	DL 50 ≤ 5	DL 50 ≤ 10	CL 50 ≤ 0,1
2	5 < DL 50 ≤ 25	10 < DL 50 ≤ 50	0,1 < CL 50 ≤ 0,5

⁽¹⁾ DL 50 per via orale nel ratto.

⁽²⁾ DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

⁽³⁾ CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) Altre sostanze tossiche

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà fisiche e chimiche tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

DL 50 (orale) ⁽¹⁾ mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) ⁽²⁾ mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalatoria) ⁽³⁾ mg/l
25 < DL 50 ≤ 200	50 < DL 50 ≤ 400	0,5 < CL 50 ≤ 2

⁽¹⁾ DL 50 per via orale nel ratto.

⁽²⁾ DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

⁽³⁾ CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

c) Sostanze infiammabili

i) gas infiammabili:

le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 °C alla pressione normale;

ii) liquidi facilmente infiammabili:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21 °C e un punto d'ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20 °C;

iii) liquidi infiammabili:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti.

d) Sostanze capaci di esplodere

Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

ALLEGATO V

DATI E INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL QUADRO DELLA NOTIFICA DI CUI
ALL'ARTICOLO 5

Se non è possibile o non risulta necessario fornire una risposta alle informazioni richieste qui di seguito, le ragioni ne dovranno essere indicate.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Nome chimico

Numero CAS

Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC

Altri nomi

Formula empirica

Composizione della sostanza

Grado di purezza

Principali impurità e relative percentuali

Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica

Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio previsti dal fabbricante

Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante

Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza

2. BREVI INDICAZIONI SUI RISCHI

- | | |
|-------------------|-------------------|
| — per l'uomo: | — immediati |
| | — differiti |
| — per l'ambiente: | — immediati |
| | — differiti |

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DOVRANNO FORNIRE ALLA COMMISSIONE IN
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11

RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE

Stato membro:

Autorità incaricata del rapporto:

Indirizzo:

1. Dati generali

Data e ora dell'incidente rilevante:

Paese, regione, ecc.:

Indirizzo:

Tipo di attività industriale:

2. Tipo di incidente rilevante

Esplosione Incendio Emissione di sostanze pericolose

Sostanza(e) fuoriuscita(e)

3. Descrizione delle circostanze dell'incidente rilevante

4. Misure d'emergenza intraprese

5. Causa(e) dell'incidente rilevante

Definita(e)
(da precisare)

Non definita(e)

Le informazioni saranno fornite quanto prima

6. Tipo ed entità dei danni

a) All'interno dello stabilimento

— danni alle persone

..... morti

..... feriti

..... intossicati

— persone esposte

.....

— danni materiali

— il pericolo persiste

— il pericolo è cessato

b) All'esterno dello stabilimento

— danni alle persone

..... morti

..... feriti

..... intossicati

— persone esposte

.....

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| — danni materiali | <input type="checkbox"/> |
| — pericolo per l'ambiente | <input type="checkbox"/> |
| — il pericolo persiste | <input type="checkbox"/> |
| — il pericolo è cessato | <input type="checkbox"/> |

7. **Misure a medio e lungo termine** e in particolare misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi (da comunicare man mano che le informazioni sono disponibili).

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ARTICOLO 8

Gli Stati membri si consultano, nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, sulle misure che si debbono prendere per prevenire gli incidenti rilevanti che risultano da un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Nel caso di nuovi impianti, tale consultazione ha luogo entro i termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1982

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi

(82/502/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri della Comunità il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore oltre il periodo transitorio è stato autorizzato da ultimo con la decisione 80/1046/CEE ⁽²⁾;

considerando che gli Stati interessati hanno nuovamente chiesto l'autorizzazione a rinnovare tacitamente o a mantenere in vigore le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi di cui all'allegato, al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando che la maggior parte dei settori disciplinati da tali disposizioni dei trattati e degli accordi nazionali sono ormai oggetto di accordi comunitari; che in tale situazione si deve autorizzare il mantenimento di tali disposizioni solamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari; che la presente autoriz-

zazione non può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, se necessario, eliminare ogni incompatibilità tra questi trattati e accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando che le disposizioni dei trattati e degli accordi da rinnovare tacitamente o da mantenere in vigore non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di tali trattati e accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali oggetto dei vigenti accordi bilaterali negli accordi comunitari di cui si preveda la negoziazione;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che i trattati e gli accordi bilaterali in questione non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando tuttavia che, nella misura in cui il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi trattati e accordi relativi a materie contemplate dall'articolo 113 del trattato dovesse, durante il periodo considerato, costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di essere disposti ad adattare o, se necessario, a denunziare detti trattati ed accordi;

considerando che i trattati e gli accordi in questione contengono clausole di denuncia con un termine di preavviso compreso fra tre e dodici mesi;

considerando che, in tali condizioni, nulla osta al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore di dette disposizioni fino al 31 dicembre 1983,

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 29.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 2

Articolo 1

Le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi elencati in allegato possono, per i settori non disciplinati da accordi tra la Comunità ed i paesi terzi in questione e se le loro disposizioni non sono in contrasto con le politiche comuni esistenti, essere tacitamente rinnovate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1983.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. NØRGAARD

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
BELGIQUE/BELGIË	El Salvador Etats-Unis / Verenigde Staten Éthiopie / Ethiopië Honduras Libéria / Liberia Maroc / Marokko Norvège / Noorwegen République dominicaine / Dominicaanse Republiek Suède / Zweden Venezuela	Convention commerciale / Handelsovereen- komst Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag Traité / Verdrag Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag Déclaration complémentaire / Aanvullende ver- klaring Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps- handels- en scheepvaartverdrag Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	21. 3. 1906 21. 2. 1961 6. 9. 1906 25. 3. 1909 30. 8. 1909 1. 5. 1885 4. 1. 1862 27. 6. 1910 21. 8. 1884 11. 6. 1895 1. 3. 1884
BENELUX	Paraguay URSS / USSR	Accord de commerce et de navigation / Han- dels- en scheepvaartakkoord Traité de commerce / Handelsverdrag	13. 8. 1963 14. 7. 1971
DANMARK	Bolivia Brasilien Bulgarien Burma Chile Columbia Costa Rica Den arabiske republik Egypten	Handelstraktat Midlertidig aftale om mestbegunstigelses- klausul Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af mestbegunstigelses-klausul (brevveksling) Noteveksling vedrørende mestbegunstigelses- klausul Handels- og søfartstraktat Handels- og søfartstraktat Handels- og søfartstraktat Midlertidig handelsaftale	9. 11. 1931 30. 7. 1936 27. 7. / 5. 8. 1921 29. 4. 1948 og 17. 4. 1950 4. 2. 1899 21. 6. 1923 26. 9. 1956 7. 5. 1930

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
DANMARK (fortsat)	Den dominikanske Republik	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	26. 7. 1852
	De forenede Stater	Handels- og søfartstraktat	1. 10. 1951
	El Salvador	Handels- og søfartstraktat	9. 7. 1958
	Finland	Handels- og søfartstraktat	3. 8. 1923
	Guatemala	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1948
	Haiti	Handelstraktat	21. 10. 1937
	Iran	Venskabs-, etablerings- og handelstraktat	20. 2. 1934
	Israel	Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunstigelsesklausul i alle sager om søfart og i alt vedrørende told, osv.	14. 11. 1952
	Japan	Handels- og søfartstraktat	12. 2. 1912
	Jugoslavien	Handelsdeklaration	17./30. 3. 1909
	Liberia	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	21. 5. 1860
	Norge	Handels- og søfartstraktat	2. 11. 1926
	Paraguay	Handels- og søfartstraktat	3. 5. 1967
	Peru	Handels- og søfartstraktat	10. 6. 1957
	Polen	Handels- og søfartstraktat	22. 3. 1924
	Portugal	Deklaration om handel og søfart	18. 6. 1935
		Tillægsdeklaration	29. 4. 1966
	Rumænien	Noteveksling om handel og søfart	28. 8. 1930
	Schweiz	Venskabs-, handels- og etableringstraktat	10. 2. 1875
	Sovjetunionen	Handels- og søfartstraktat	17. 8. 1946
	Spanien	Handels- og søfartskonvention	2. 1. 1928
	Sverige	Handels- og søfartstraktat	2. 11. 1826
	Thailand	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	5. 11. 1937
		Noteveksling	9. 3. 1972
	Tjekkoslaviet	Noteveksling om handel og søfart	18. 4. 1925
		Noteveksling om varebehandling	26. 8. 1929
	Tyrkiet	Etablerings-, handels- og søfartstraktat	31. 5. 1930
	Ungarn	Handels- og søfartskonvention	14. 3. 1887
	Uruguay	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1953
	Zaire	Handelskonvention	23. 2. 1885
	Østrig	Handelstraktat	6. 4. 1928

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
DEUTSCHLAND	Arabische Republik Ägypten	Handelsabkommen (ratifiziert)	21. 4. 1951
	Argentinien	Handelsvertrag	19. 9. 1857
	Chile	Handelsvertrag	2. 2. 1951
	Dominikanische Republik	Freundschafts-, Handels- und Schiffsfahrtsvertrag	23. 12. 1957
	Ecuador	Handelsvertrag	1. 8. 1953
	El Salvador	Abkommen über die Meistbegünstigungsklausel (ratifiziert)	31. 10. 1952
	Indien	Handelsabkommen	19. 3. 1952 und 31. 3. 1955
	Iran	Handels-, Zoll- und Schiffsfahrtsvertrag	17. 2. 1929
	Island	Vorläufiger Handels- und Schiffsfahrtsvertrag	19. 12. 1950
	Japan	Handels- und Schiffsfahrtsvertrag	20. 7. 1927
	Pakistan	Handelsabkommen (ratifiziert)	4. 3. 1950
	Paraguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	30. 7. 1955
	Peru	Handelsabkommen (ratifiziert)	20. 7. 1951
	Portugal	Handels- und Schiffsfahrtsabkommen (ratifiziert)	20. 3. 1926 und 24. 8. 1950
	Saudi-Arabien	Freundschaftsvertrag, bestätigt und abgeändert durch Briefwechsel	26. 4. 1929 31. 3./10. 7. 1952
	Türkei	Handelsvertrag	27. 5. 1930
	UdSSR	Abkommen über allgemeine Fragen des Handels und der Schifffahrt (ratifiziert)	25. 4. 1958
Uruguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	18. 4. 1953	
Vereinigte Staaten	Freundschafts-, Handels- und Schiffsfahrtsvertrag	29. 10. 1954	
FRANCE	Albanie	Traité de commerce et de navigation	14. 12. 1963
	Colombie	Convention relative à l'établissement des nationaux, au commerce et à la navigation	30. 5. 1892
	Costa Rica	Traité de commerce	30. 4. 1953
	Cuba	Convention commerciale et protocole	6. 11. 1929
	Équateur	Accord commercial	20. 3. 1959
	El Salvador	Traité de commerce	23. 3. 1953
	Espagne	Convention de commerce et de navigation et protocole	21. 12. 1935

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ἡμερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
FRANCE (suite)	États-Unis	Convention de navigation et de commerce modifiée par accord	17. 7. 1919
	Finlande	Convention provisoire de navigation	24. 4. 1931
	Hongrie	Convention commerciale	13. 10. 1925
	Iran	Convention d'établissement et de navigation	24. 6. 1964
	Islande	Traité de commerce	23. 8. 1742
		Convention additionnelle de commerce et de navigation	9. 2. 1842
		Articles additionnels à la convention	9. 2. 1910
		Échanges de lettres modifiant les trois actes précédents	28. 2. 1930
	Libéria	Traité de commerce et de navigation	17. 4. 1852
	Libye	Convention de coopération économique	10. 8. 1955
	Norvège	Traité de commerce modifié par convention et échange de lettres	30. 12. 1881 13. 1. 1892 4. 3. 1933
		Traité de navigation modifié par convention	30. 12. 1881 13. 1. 1892
	Paraguay	Accord commercial	11. 9. 1956
	Pologne	Traité de commerce et de navigation	22. 5. 1937
	Portugal	Accord de commerce et de navigation	13. 3. 1934
	République dominicaine	Accord commercial ⁽¹⁾	20. 12. 1954
	Roumanie	Convention de commerce et de navigation	27. 8. 1930
	Tchécoslovaquie	Convention commerciale	2. 7. 1928
	Turquie	Convention de commerce et de navigation	29. 8. 1929
	Uruguay	Convention de commerce et de navigation	4. 6. 1892
Protocole additionnel		30. 12. 1953	
Venezuela	Accord de commerce et de navigation	26. 7. 1950	
Yougoslavie	Convention de commerce et de navigation	30. 1. 1929	
ΕΛΛΑΔΑ	Βουλγαρία	Συνθήκη εμπορίου	9. 7. 1964
	Καμερούν	Ἐμπορική συμφωνία	29. 10. 1962
	Κύπρος	Ἐμπορική συμφωνία	23. 8. 1962
	Αίγυπτος	Προσωρινή Ἐμπορική συμφωνία	10. 4. 1926
	Ἴσπανία	Προξενική συνθήκη ναυτιλίας ἔμπορικῶν καὶ ἀστικῶν δικαιωμάτων	23. 9. 1929

⁽¹⁾ Reconstitution autorisée sous réserve d'une déclaration du gouvernement français concernant les articles 11 et 12 relatifs à l'obligation d'achat de tabac.

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ήμερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
ΕΛΛΑΔΑ (σωέχεια)	Ήνωμένες Πολιτείες Αμερικής Φινλανδία Ήνδία Ήράν Ήσλανδία Ήσραήλ Ήαπωνία Λίβανος Λιβύη Νορβηγία Πακιστάν Πορτογαλία Σουηδία Γιουγκοσλαβία Γκάνα Νιγηρία Σιέρα Λεόνε Νέα Ζηλανδία Τζαμάικα Τρινιτάντ και Τομπάγκο Σρί Λάνκα ΕΣΣΔ	Συνθήκη φιλίας, έμπορίου και ναυτιλίας Σύμβαση έμπορίου και ναυτιλίας Συμφωνία έμπορίου Σύμβαση εγκαταστάσεως, έμπορίου και ναυτιλίας Σύμβαση έμπορίου και ναυτιλίας Σύμβαση έμπορίου και ναυτιλίας Συνθήκη φιλίας, έμπορίου και ναυτιλίας Προξενική σύμβαση ναυτιλίας, έμπορικῶν και αστικῶν δικαιωμάτων Έμπορική συμφωνία Σύμβαση έμπορίου και ναυτιλίας Έμπορική συμφωνία Συνθήκη έμπορίου και ναυτιλίας Έμπορική σύμβαση Οικονομική συνεργασία και έμπορικές συναλλαγές Έμπορική συμφωνία Συμφωνία έμπορίου και ναυτιλίας Άνταλλαγή επιστολῶν Άνταλλαγή επιστολῶν Άνταλλαγή επιστολῶν Άνταλλαγή επιστολῶν Άνταλλαγή επιστολῶν Άνταλλαγή επιστολῶν Άνταλλαγή επιστολῶν Άνταλλαγή επιστολῶν Άνταλλαγή επιστολῶν Συνθήκη φιλίας και ναυσιπλοΐας	3. 8. 1951 18. 12. 1926 14. 2. 1958 9. 1. 1931 28. 1. 1930 22. 7. 1952 20. 5. 1899 6. 10. 1948 16. 3. 1957 28. 6. 1927 17. 1. 1963 15. 8. 1938 10. 9. 1926 1. 10. 1960 17. 12. 1974 2. 11. 1927 13. 11. 1926 13. 11. 1926 13. 11. 1926 13. 11. 1926 17. 11. 1926 17. 11. 1926 26. 11. 1926 11. 6. 1922
IRELAND	Arab Republic of Egypt Brazil Costa Rica	Exchange of notes in regard to commercial relations Exchange of notes prolonging the provisional Commercial Agreement of 25/28. 7. 1930 Exchange of notes in regard to commercial relations Exchange of notes in regard to commercial relations	25/28. 7. 1930 27. 2. 1951 16. 10. 1931 2. 8. 1933 and 2. 4. 1934

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
IRELAND (cont'd)	Guatemala	Exchange of notes in regard to commercial relations	8. 2. and 10. 4. 1930
	Portugal	Treaty of commerce and navigation	29. 10. 1929
	United States	Treaty of friendship, commerce and navigation	21. 10. 1950
	Vietnam	Exchange of notes in regard to commercial relations	1. 12. 1964
ITALIA	Africa del Sud	Estensione del trattato con il Regno Unito alle province del	
		Natal	10. 3. 1884
		Transval	28. 5. 1906
	Argentina	Orange	13. 7. 1907
		Nota verbale	1. 5. 1948
		Convenzione commerciale	1. 6. 1894
	Bulgaria	Protocollo	31. 1. 1895
		Protocollo addizionale	4. 3. 1937
		Convenzione sui pagamenti	4. 3. 1937
	Cile	Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di navigazione ⁽¹⁾	19. 12. 1950
	Cuba	Trattato di commercio e di navigazione	12. 7. 1898
	Ecuador	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	
		Protocollo addizionale	29. 12. 1903
		Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	12. 8. 1900
	Finlandia	Convenzione addizionale	26. 2. 1911
		Trattato di commercio e di navigazione e protocollo finale	22. 10. 1924
Haiti	Trattato di commercio e di navigazione e scambi di note	14. 6. 1954	
Iran	Trattato di commercio, di stabilimento e di navigazione	26. 1. 1955	
	Scambio di note	9. 2. 1955	
Iugoslavia	Convenzione di commercio e di navigazione	31. 3. 1955	
Libano	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	15. 2. 1949	
Liberia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	23. 10. 1862	

(¹) Protocollo richiamato e riesaminato in occasione della conclusione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
ITALIA (segue)		Dichiarazione comune	24. 11. 1951
	Nicaragua	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	25. 1. 1906
	Norvegia	Trattato di commercio e di navigazione	14. 6. 1862
		Scambio di note	15. 12. 1967
	Nuova Zelanda	Scambio di note	24. 11. 1967
	Panama	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, protocollo e scambio di note	7. 10. 1965
	Perù	Trattato di commercio e di navigazione e dichiarazione	23. 12. 1874
	Polonia	Trattato di commercio	12. 5. 1922
	Portogallo	Trattato di commercio e di navigazione e protocolli definitivi	4. 8. 1934
	Romania	Protocollo doganale ⁽¹⁾	25. 11. 1950
	Spagna	Convenzione di commercio e di navigazione, protocolli, scambio di lettere	15. 3. 1932
		Scambio di note	7. 10. 1935
	Stati Uniti	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	2. 2. 1948
		Accordo supplementare al trattato	26. 9. 1951
	Svezia	Trattato di commercio e di navigazione	14. 6. 1862
		Scambio di note	15. 12. 1966 e 15. 12. 1967
	Svizzera	Trattato di commercio	27. 1. 1923
		Protocolli	28. 11. 1925 e 30. 12. 1933
	Turchia	Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note	29. 12. 1936
	Ungheria	Trattato di commercio e di navigazione	4. 7. 1928
Protocollo doganale ⁽¹⁾		28. 3. 1950	
URSS	Trattato di commercio e di navigazione	11. 12. 1948	
Uruguay	Trattato di commercio	26. 2. 1947	
Venezuela	Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio	19. 6. 1861	
	Modus vivendi	29. 6. 1939	
Yemen	Trattato d'amicizia e di relazioni economiche	4. 9. 1937	
LUXEMBOURG	États-Unis	Traité d'amitié, d'établissement et de navigation	23. 2. 1962

⁽¹⁾ Protocollo richiamato e riesaminato in occasione della conclusione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
NEDERLAND	Afghanistan	Vriendschaps- en handelsverdrag	26. 7. 1939
	Arabische Republiek Egypte	Voorlopige handelsovereenkomst	17. 3. 1930
	Bolivia	Handelsverdrag	30. 5. 1929
	Brazilië	Voorlopig handelsakkoord	15. 3. 1937
	Bulgarije	Notawisseling	1/9. 3. 1922
	Canada	Handelsovereenkomst	11. 7. 1924
	Colombia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1829
	Costa Rica	Handels- en scheepvaartovereenkomst	3. 6. 1957
	El Salvador	Handelsverdrag en briefwisseling	13. 3. 1956
	Ethiopië	Overeenkomst nopens de meestbegunstigings- clausule	30. 9. 1926
	Guatemala	Handelsverdrag	12. 5. 1926
	Haïti	Handelsverdrag en notawisseling	7. 9. 1926
	Hongarije	Handelsovereenkomst	9. 12. 1924
	Iran	Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling	20. 6. 1928
	Japan	Handels- en scheepvaartverdrag	6. 7. 1912
	Jemen	Vriendschapsverdrag	12. 4. 1939
	Joegoslavië	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 5. 1930
	Liberia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	20. 12. 1862
	Marokko	Handels- en scheepvaartverdrag	18. 5. 1858
	Maskate	Handelsverdrag	27. 8. 1877
	Mexico	Handelsverdrag	27. 1. 1950
	Noorwegen	Handels- en scheepvaartverdrag	20. 5. 1912
	Oostenrijk	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 3. 1929
	Polen	Handels- en scheepvaartverdrag	30. 5. 1924
	Portugal	Handels- en scheepvaartverdrag, aanvullend en ondertekeningsprotocol	28. 6. 1934
	Roemenië	Handelsschikking	29. 8. 1930
	Spanje	Handels- en scheepvaartverdrag	16. 6. 1934
	TsjechoSlowakije	Overeenkomst	20. 1. 1923
	Turkije	Notawisseling	21. 11. 1929
	Uruguay	Handels- en scheepvaartverdrag	29. 1. 1934
		Protocol	12. 6. 1953
	Venezuela	Verdrag betreffende de diplomatieke betrek- kingen	11. 5. 1920

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
NEDERLAND (vervolg)	Verenigde Staten Zaïre Zuid-Afrika Zweden Zwitserland	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag Overeenkomst met de internationale Vereniging van de Kongo Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen en de scheepvaart Handels- en scheepvaartverdrag Vriendschaps- en handelsverdrag Aanvullend protocol	27. 3. 1956 27. 12. 1884 20. 2. 1935 25. 9. 1847 19. 8. 1875 24. 4. 1877
UEBl/BLEU	Afrique du Sud / Zuid-Afrika Albanie / Albanië Argentine / Argentinië Bolivie / Bolivië Brésil / Brazilië Bulgarie / Bulgarije Canada Chili Colombie / Colombia Équateur / Ecuador Espagne / Spanje Guatemala Haïti Hongrie / Hongarije	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord Échange de lettres / Briefwisseling Accord provisoire / Voorlopig akkoord Traité d'amitié et de commerce / Vriendschaps- en Handelsverdrag Avenant au traité / Aanvullend protocol Accord commercial provisoire / Voorlopig han- delsakkoord Échange de lettres / Briefwisseling Convention de commerce / Handelsovereen- komst Accord commercial provisoire / Voorlopig han- delsakkoord Échange de lettres portant application à l'UEBl du traité conclu entre les Pays-Bas et la Colom- bie le 1 ^{er} mai 1829/Briefwisseling van toepas- sing in de BLEU voor het Verdrag afgesloten tussen Nederland en Colombia van 1 mei 1829 Traité d'amitié, de commerce et de navigation/ Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag Avenant au traité/Aanvullend protocol Modus vivendi Arrangement commercial modifiant le modus vivendi / Handelsregeling met wijziging van de modus vivendi Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord Échange de lettres / Briefwisseling	13. 7. 1937 19. 2. 1929 16. 1. 1934 18. 4. 1912 10. 12. 1963 14. 1. 1932 8. 2. 1926 3. 7. 1924 27. 8. 1936 19 et/en 22. 8. 1936 5. 3. 1887 19. 10. 1937 26. 10. 1925 15. 12. 1928 7. 11. 1924 9. 7. 1936 30. 9. 1924

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
UEBL/BLEU (suite/vervolg)	Iran	Convention de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartovereenkomst	9. 5. 1929
	Nouvelle-Zélande / Nieuw-Zeeland	Accord commercial provisoire par échange de lettres / Voorlopig handelsakkoord bij briefwisseling	5. 12. 1933
	Pologne / Polen	Traité de commerce / Handelsverdrag	30. 12. 1922
	Roumanie / Roemenië	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	28. 8. 1930
	Suisse / Zwitserland	Traité de commerce / Handelsverdrag	26. 8. 1929
	Tchécoslovaquie / TsjechoSlowakije	Traité de commerce / Handelsverdrag	28. 12. 1925
	URSS / USSR	Convention commerciale provisoire / Voorlopige handelsovereenkomst	5. 9. 1935
	Uruguay	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	22. 2. 1937
	Viêt-nam / Viëtnam	Échange de lettres portant sur le traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine tarifaire / Briefwisseling betreffende de toepassing van de meestbegunstigingsclausule op tarifaar gebied	16 et/en 20: 1. 1956
Yémen / Jemen	Convention commerciale/Handelsovereenkomst	7. 12. 1936	
Yougoslavie / Joegoslavië	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	16. 12. 1926	
UNITED KINGDOM	Afghanistan	Treaty of friendship and commerce	22. 11. 1921
		Trade convention	5. 6. 1923
		Exchange of notes	6. 5. 1930
	Argentina	Treaty of amity, commerce and navigation	2. 2. 1825
	Bolivia	Treaty of commerce	1. 8. 1911
	Burma	Treaty regarding the recognition of Burmese independence, and related matters, with exchange of notes	17. 10. 1947
		Exchange of notes regulating commercial relations pending the conclusion of a new Treaty of commerce and navigation	24. 12. 1949
	Colombia	Treaty of friendship, commerce and navigation	16. 2. 1866
		Protocol applying the Treaty to certain parts of the Dominions	20. 8. 1912
		Exchange of notes	30. 12. 1938
Costa Rica	Treaty of friendship, commerce and navigation	27. 11. 1849	

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
UNITED KINGDOM (cont'd)		Protocol respecting the application of the Treaty to certain parts of the Dominions	18. 8. 1913
	Czechoslovakia	Treaty of commerce with declaration	14. 7. 1923
	Finland	Treaty of commerce and navigation	14. 12. 1923
	Hungary	Treaty of commerce and navigation	23. 7. 1926
	Iran	Treaty of peace and commerce	4. 3. 1857
		Commercial convention	9. 2. 1903
		Agreement modifying the commercial convention	21. 3. 1920
	Japan	Treaty of commerce, establishment and navigation, with Protocols and exchanges of notes	14. 11. 1962
		Exchange of notes on voluntary export control	14. 11. 1962
	Liberia	Treaty of friendship and commerce	21. 11. 1848
		Agreement modifying the Treaty of 21. 11. 1848	23. 7. 1908
	Morocco	General treaty	9. 12. 1856
		Convention of commerce and navigation	9. 12. 1856
		Exchange of notes concerning the convention of 9. 12. 1856	1. 3. 1957
	Muscat and Oman	Treaty of friendship, commerce and navigation with exchange of letters	20. 12. 1951
	Nepal	Treaty of peace and friendship	30. 10. 1950
	Nicaragua	Treaty of friendship, commerce and navigation	28. 7. 1905
	Norway	Convention of commerce and navigation	18. 3. 1826
		Convention regarding the application of the Convention of commerce of 1826 to the Dominions	16. 5. 1913
	Peru	Treaty of friendship, commerce and navigation	10. 4. 1850
		Agreement relating to commerce and navigation (with Protocols and exchanges of notes)	6. 10. 1936
		Exchange of notes regarding the continuance in force of Articles 4 and 5 of the Commercial Agreement of 6. 10. 1936	28. 1. 1950
	Poland	Treaty of commerce and navigation	26. 11. 1923
	Portugal	Treaty of commerce and navigation	12. 8. 1914
	Romania	Treaty of commerce and navigation with Protocols and exchange of notes	6. 8. 1930
	Soviet Union	Temporary Commercial Agreement	16. 2. 1934

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat —	Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst	
UNITED KINGDOM (cont'd)	Spain	Treaty of navigation and commerce	9. 12. 1713	
		Treaty of commerce	14. 12. 1715	
		Treaty of commerce	5. 10. 1750	
		Treaty of commerce and navigation	31. 10. 1922	
		Convention revising certain provisions of the 1922 Treaty and exchange of notes	5. 4. 1927	
		Exchange of notes regarding interpretation of Treaty of 1922	6. 2. 1928	
		Exchange of notes modifying the Convention of 5. 4. 1927	31. 5. 1928	
		Sweden	Treaty of peace and commerce	11. 4. 1654
			Treaty of commerce	17. 7. 1656
			Treaty of peace and commerce	21. 10. 1661
			Treaty of commerce and alliance	5. 2. 1766
			Treaty of peace, union and friendship	18. 7. 1812
			Convention of commerce and navigation	18. 3. 1826
		Switzerland	Treaty of friendship, commerce and reciprocal establishment	6. 9. 1855
			Convention applying the Treaty of 1855 to the Dominions	30. 3. 1914
			Exchange of notes applying to Liechtenstein Commercial Agreements in force	26. 4. 1924
		Turkey	Treaty of commerce and navigation	1. 3. 1930
			Exchange of notes relating to certain commercial matters	28. 2. 1957
		United States	Convention of commerce	3. 7. 1815
			Convention	20. 10. 1818
			Convention of commerce	6. 8. 1827
		Venezuela	Treaty of amity, commerce and navigation	18. 4. 1825
			Convention	29. 10. 1834
			Exchange of notes	3. 2. 1903
	Yugoslavia	Treaty of commerce and navigation with exchanges of notes	12. 5. 1927	
		Agreement on trade and payments	27. 11. 1936	

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1982

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(82/503/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi e protocolli indicati in allegato la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con decisione 81/419/CEE ⁽²⁾ ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali con i paesi terzi interessati ;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari ; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari ; che, peraltro, la presente autorizzazione non può mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare e eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario ;

considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura dei negoziati comunitari con i paesi terzi in questione ed il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi negli

accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri ;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disciplinati dagli accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione purché le loro disposizioni non siano incompatibili con le politiche comuni esistenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. NØRGAARD

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 19. 6.1981, pag. 1.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΘΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Κράτος μέλος	Τρίτη χώρα	Φύση και ημερομηνία της συμφωνίας	Ημερομηνία λήξεως κατόπιν της παράτασης ή της σιωπηρής ανανέωσης
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
BENELUX	Israël	Accord commercial/Handelsakkoord 29. 8. 1958	31. 8. 1983
	Portugal	Accord commercial/Handelsakkoord 24. 5. 1961	30. 9. 1983
	Philippines/ Filippijnen	Accord commercial/Handelsakkoord 14. 3. 1967	11. 10. 1983
IRELAND	Portugal	Trade Agreement 6. 2. 1952	31. 12. 1983
	Spain	Trade Agreement 19. 12. 1951	31. 12. 1983
	Switzerland	Trade Agreement 26. 12. 1951	31. 12. 1983
ITALIA	Cuba	Scambio di note 9. 9. 1950	8. 9. 1983
	India	Accordo commerciale e scambio di lettere 6. 10. 1959 } 7. 7. 1964 }	30. 6. 1983
	Libano	Accordo commerciale 4. 11. 1955	10. 9. 1983
	Svezia	Accordo commerciale 18. 12. 1961	31. 10. 1983
	Svizzera	Accordo commerciale 21. 10. 1950	31. 10. 1983
	Yemen	Protocollo addizionale (al trattato d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 9. 1937) 5. 10. 1959	31. 12. 1983
DANMARK	Cameroun	Handelsaftale 8. 10. 1962	7. 10. 1983
DEUTSCHLAND	Ekuador	Handelsabkommen 1. 8. 1953	15. 10. 1983
	Kolumbien	Handelsabkommen 9. 11. 1957	10. 11. 1983
ΕΛΛΑΔΑ	Βραζιλία	Έμπορική συμφωνία 9. 6. 1975	2. 7. 1983
	Ίσπανία	Έμπορική συμφωνία 23. 6. 1966	23. 6. 1983
	Αιθιοπία	Έμπορική συμφωνία 22. 6. 1959	22. 6. 1983
	Φινλανδία	Έμπορική συμφωνία 23. 6. 1966	24. 5. 1983
	Λίβανος	Έμπορική συμφωνία 3. 7. 1958	2. 5. 1983
	Λιβερία	Έμπορική συμφωνία 29. 6. 1973	29. 6. 1983
	Λιβύη	Έμπορική συμφωνία 16. 3. 1957	23. 5. 1983
	Μεξικό	Έμπορική συμφωνία 12. 4. 1960	20. 6. 1983
	Ίράκ	Έμπορική συμφωνία 26. 4. 1956	1. 5. 1983
	Σουηδία	Έμπορική συμφωνία 25. 6. 1948	25. 6. 1983
UEBL/BLEU	Mexique/Mexico	Accord commercial/Handelsakkoord 16. 9. 1950	11. 9. 1983
UNITED KINGDOM	Haiti	Exchange of letters for the establishment of a commercial 'Modus vivendi' 25. 2. 1928	31. 12. 1983
	Iceland	Agreement relating to trade and commerce (with Protocol) 19. 5. 1933	31. 12. 1983
	Norway	Trade Agreement 15. 12. 1950	31. 12. 1983

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1982

recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

(82/504/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/597/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 78/663/CEE ⁽³⁾ stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ;

considerando che la direttiva 80/597/CEE ha modificato l'allegato I della direttiva 74/329/CEE per autoriz-

zare la gomma Xantano (E 415) e la cellulosa in polvere (E 460-ii) e che pertanto i requisiti di purezza di tali sostanze devono essere precisati e la nomenclatura dell'E 460 deve essere modificata di conseguenza ;

considerando che, a norma della direttiva 78/663/CEE, per quanto riguarda le sostanze E 474 e 477, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere le modifiche necessarie entro il 31 dicembre 1981 ;

considerando che i requisiti di purezza per le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 e E 405 devono essere modificati per tener conto del progresso scientifico, in particolare dei metodi di analisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 78/663/CEE è modificata come segue :

1. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza indicata in allegato sub E 477, gli Stati membri possono autorizzare sino al 31 dicembre 1984 l'impiego nei prodotti alimentari di un prodotto contenente non oltre il 4 % di dimero e trimero di propan-1,2 diolo. »;

2. l'allegato è modificato come segue :

- a) per quanto riguarda le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 e E 405, è soppressa la rubrica relativa alle sostanze insolubili in NaOH diluito e il testo della rubrica relativa alle ceneri insolubili nell'acido cloridrico è sostituito dal seguente :
« non oltre il 2 % » ;

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 23. 6. 1980, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 7.

b) tra E 414 e E 420-i) è inserito il seguente testo :

« E 415 — Gomma Xantano

<i>Descrizione chimica</i>	La gomma Xantano è un polisaccaride ad elevato peso molecolare, ottenuto per fermentazione in cultura pura di un idrato di carbonio con il batterio <i>Xanthomonas campestris</i> , purificato per estrazione con etanolo o con isopropanolo, essiccato e macinato. Essa contiene, quali principali esosi, il D-glucosio e il D-mannosio, nonché gli acidi D-Glucuronico e piruvico, ed essa viene preparata sotto forma di sali di sodio, di potassio o di calcio. Le sue soluzioni sono neutre.
<i>Descrizione</i>	Polvere color crema
<i>Tenore</i>	La sostanza volatile, riferita al prodotto esente da sostanze volatili non libera meno del 4,2 % e non oltre il 5,0 % di anidride carbonica
<i>Sostanza volatile</i>	Non oltre il 15 % determinato con essiccazione a 105 °C per due ore e mezza
<i>Ceneri</i>	Non oltre il 16 % riferito al prodotto esente da sostanze volatili determinato a 600 °C dopo essiccazione a 105 °C per quattro ore
<i>Acido piruvico</i>	Non meno dell'1,5 %
<i>Azoto</i>	Non oltre l'1,5 %
<i>Isopropanolo</i>	Non oltre 750 mg/kg
<i>Criteri microbiologici</i>	Assenza di cellule vitali di <i>Xanthomonas campestris</i> » ;

c) La sostanza E 460 diviene E 460-i) ;

d) Tra le sostanze E 460-i) e E 461 è inserito il seguente testo :

« E 460-ii) — Cellulosa in polvere

<i>Descrizione chimica</i>	La cellulosa in polvere è cellulosa disintegrata meccanicamente e purificata, preparata trattando l'alfacellulosa ottenuta direttamente dai materiali fibrosi vegetali. Ha un peso molecolare uguale o superiore a $1,6 \times 10^5$
<i>Descrizione</i>	Polvere bianca inodore
<i>Tenore</i>	Non inferiore a 92 % ($C_{12}H_{20}O_{10}$) ⁿ
<i>Sostanze volatili</i>	Non superiori al 7 % determinato per essiccazione a 105 °C per tre ore
<i>pH</i>	Agitare circa 5 g di prodotto con 40 ml di acqua esente da anidride carbonica per 20 minuti e centrifugare. Il pH del liquido sovrastante è compreso tra 5,0 e 7,5
<i>Ceneri solfate</i>	Non oltre lo 0,3 % determinato a 800 ± 25 °C
<i>Sostanze solubili in acqua</i>	Non oltre l'1 % » ;

- e) alla sostanza E 474
- l'ultima frase del testo della rubrica relativa alla descrizione chimica è modificata come segue :
« Non possono essere adoperati solventi organici diversi dal cicloesano, dalla dimetilformammide, dall'acetato dietile, dall'isobutanolo e dall'isopropanolo. » ;
 - è aggiunta la seguente nuova rubrica :
« *Tenore totale di cicloesano e isobutanolo* Non oltre 10 mg/kg, isolatamente o combinati. » ;
- f) alla sostanza E 477 il testo relativo a dimero e trimero del propan-1,2-diolo è modificato come segue :
- « Non oltre lo 0,5 % ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1984 al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. NØRGAARD

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1982

recante conclusione dell'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR)

(82/505/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus (ASOR), è stato negoziato tra la Commissione a nome della Comunità economica europea e l'Austria, la Spagna, la Finlandia, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia, la Svizzera e la Turchia in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio ;

considerando che l'ASOR contribuirà ad agevolare l'esecuzione dei servizi occasionali e ad incentivare il turismo nell'ambito dell'Europa occidentale,

Articolo 1

L'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus (ASOR), nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale, sono approvati a nome della Comunità economica europea.

I testi di cui al primo comma sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito degli atti previsti all'articolo 18 dell'accordo ⁽⁴⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il presidente

I. NØRGAARD

⁽¹⁾ GU n. C 31 dell'8. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 27.

⁽³⁾ Parere reso il 26 maggio 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ La data d'entrata in vigore dell'ASOR sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretario generale del Consiglio.

ACCORDO

relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL GOVERNO DELLA SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL GOVERNO DELLA SVEZIA,
IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA SVIZZERA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

DESIDEROSI di promuovere lo sviluppo dei trasporti internazionali e, in particolare, di facilitarne l'organizzazione e l'esecuzione ;

CONSIDERANDO che taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus, sono liberalizzati, per quanto riguarda la Comunità economica europea, a mezzo del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus ⁽¹⁾, e a mezzo del regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio ⁽²⁾ ;

CONSIDERANDO, inoltre, che la Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ha adottato, il 16 dicembre 1969, la risoluzione n. 20 concernente la determinazione di regole generali per i trasporti internazionali effettuati con autobus ⁽³⁾, che prevede ugualmente la liberalizzazione di taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada ;

CONSIDERANDO che è auspicabile prevedere disposizioni armonizzate di liberalizzazione per i servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada e semplificare le formalità di controllo per l'instaurazione di un documento unico ;

CONSIDERANDO che appare indicato affidare l'espletamento di taluni compiti amministrativi dell'accordo al segretariato della Conferenza europea dei ministri dei trasporti,

HANNO DECISO di stabilire norme uniformi applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus,

E HANNO DESIGNATO a tal fine come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

M. Herman DE CROO,

Ministre des Communications du Royaume de Belgique,

Président en exercice du Conseil des Communautés européennes ;

M. G. CONTOGEOORGIS,

Membre de la Commission des Communautés européennes ;

(1) GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

(2) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 8.

(3) Volume delle risoluzioni della CEMT, anno 1969, pag. 67. Volume delle risoluzioni della CEMT, anno 1971, pag. 133.

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA :

M. Karl LAUSECKER,
Ministre fédéral des transports ;

IL GOVERNO DELLA SPAGNA :

Don Emilio PAN DE SORALUCE,
Ambassadeur ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA :

M. Jarmo WAHLSTRÖEM,
Ministre des Transports ;

IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA :

M. Erik RIBU,
Secrétaire général au Ministère des Transports et Communications ;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

M. José Carlos VIANA BAPTISTA,
Ministre du Logement, des Travaux publics et des Transports ;

IL GOVERNO DELLA SVEZIA :

M. Nils Erik BRAMSVIK,
Sous-secrétaire d'État au ministère des Communications ;

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA SVIZZERA :

M. Léon SCHLUMPF,
Conseiller fédéral,
Chef du département fédéral des Transports, des Communications et de l'Énergie ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA :

Dr Mustafa A. AYSAN,
Ministre des transports ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

SEZIONE I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica :

a) ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati :

— tra i territori di due parti contraenti, o

— in partenza e a destinazione del territorio della stessa parte contraente,

e, eventualmente, all'atto di tali servizi, in transito tanto attraverso il territorio di un'altra parte contraente che attraverso il territorio di uno Stato non contraente, e

— a mezzo di veicoli immatricolati nel territorio di una parte contraente e che, in base al tipo di costruzione e all'equipaggiamento, sono atti al trasporto di più di nove persone — compreso il conducente — e sono destinati a tal fine ;

b) agli spostamenti dei veicoli effettuati a vuoto nell'ambito dei suddetti servizi.

2. Ai sensi del presente accordo si intendono per servizi internazionali i servizi che interessano il territorio di almeno due parti contraenti.

3. Ai sensi del presente accordo, i termini « territorio di una parte contraente » si riferiscono, per quanto riguarda la Comunità economica europea, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce detta Comunità, nelle condizioni previste da detto trattato.

Articolo 2

1. Ai sensi del presente accordo, sono servizi occasionali quelli che non rispondono né alla definizione di servizio regolare di cui all'articolo 3, né alla definizione di servizio a navetta di cui all'articolo 4. Essi comprendono :

- a) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante uno stesso veicolo che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza ;
- b) i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico e il viaggio di ritorno a veicolo vuoto ;
- c) tutti gli altri servizi.

2. Salvo eccezioni autorizzate dalle competenti autorità della parte contraente interessata, i servizi occasionali non possono prendere né deporre viaggiatori lungo il percorso. Essi possono essere effettuati con una certa frequenza, senza per questo perdere il carattere di servizio occasionale.

Articolo 3

1. Ai sensi del presente accordo, sono servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di persone effettuato con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere o deporre persone lungo il percorso, alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari possono essere soggetti all'obbligo di rispettare orari prestabiliti e determinate tariffe.

2. Ai sensi del presente accordo, chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono altresì considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo 1. Tali servizi — in particolare quelli che assicurano il trasporto di lavoratori sul luogo di lavoro e da questo verso il loro domicilio, il trasporto di studenti agli istituti d'istruzione e da questi verso il loro domicilio — sono denominati « servizi regolari specializzati ».

3. Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle necessità variabili degli interessati non modifica il carattere regolare dei servizi.

Articolo 4

1. Ai sensi del presente accordo, sono servizi a navetta quelli organizzati per trasportare persone, preliminarmente riunite in gruppi, dallo stesso luogo di partenza allo stesso luogo di destinazione, con viaggi di andata e ritorno ripetuti. Ogni gruppo, composto dai viaggiatori che hanno compiuto insieme il viaggio di andata, è ricondotto con un viaggio successivo al luogo di partenza.

Per luogo di partenza o luogo di destinazione s'intendono le località di partenza o di destinazione, nonché i relativi dintorni.

2. Durante i servizi a navetta, non si possono prelevare o deporre viaggiatori lungo il percorso.

3. Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata della serie delle navette sono effettuati a vuoto.

4. Tuttavia, la classificazione di un trasporto tra i servizi a navetta non è modificata dal fatto che, con l'accordo delle autorità competenti della o delle parti contraenti interessate,

- in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, alcuni viaggiatori effettuino il viaggio di ritorno con un altro gruppo ;
- in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, alcuni viaggiatori vengano presi o deposti lungo il percorso ;
- in deroga alle disposizioni del paragrafo 3, il primo viaggio di andata e l'ultimo viaggio di ritorno della serie delle navette siano effettuati a vuoto.

SEZIONE II

Misure di liberalizzazione

Articolo 5

1. I servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto nei territori delle parti contraenti diverse da quella in cui il veicolo è immatricolato.

2. Sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto nei territori delle parti contraenti diverse da quella in cui il veicolo è immatricolato i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) de presentino le seguenti caratteristiche :

- il viaggio di andata viene effettuato a veicolo vuoto e tutti i viaggiatori sono prelevati nello stesso luogo, e
- i viaggiatori

- a) — sono raggruppati, nel territorio di una parte non contraente o di una parte contraente diversa da quella in cui il veicolo è immatricolato e diversa da quella in cui si effettua il loro prelevamento, in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel territorio di quest'ultima parte contraente, e
- sono trasportati nel territorio della parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o
- b) — sono stati condotti precedentemente dal medesimo vettore, nelle condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), nel territorio della parte contraente dove sono nuovamente prelevati e trasportati nel territorio della parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o
- c) — sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra parte contraente, con spese di trasporto a carico della persona che ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio e che venga condotto nel territorio della parte contraente in cui il veicolo è immatricolato.

3. Nel territorio della parte contraente interessata, possono essere soggetti ad autorizzazione di trasporto i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), qualora non siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2.

SEZIONE III

Documento di controllo

Articolo 6

I vettori che effettuano servizi occasionali ai sensi del presente accordo devono presentare, a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo, un foglio di viaggio che faccia parte di un documento di controllo rilasciato dalle competenti autorità della parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o da qualsiasi organismo abilitato a tal fine. Tale documento di controllo sostituisce i documenti di controllo già esistenti.

Articolo 7

1. Il documento di controllo di cui all'articolo 6 è costituito da un libretto contenente 25 fogli di viaggio, in duplice esemplare, staccabili. Il documento di con-

trollo deve essere conforme al modello riportato in allegato al presente accordo. Tale allegato è parte integrante dell'accordo.

2. Ogni libretto con i suoi fogli di viaggio è numerato. I fogli di viaggio portano una numerazione complementare da 1 a 25.

3. Il testo della pagina di copertina del libretto, nonché quello dei fogli di viaggio, sono stampati nella o in più lingue ufficiali dello Stato membro della Comunità economica europea o di qualsiasi altra parte contraente in cui il veicolo utilizzato è immatricolato.

Articolo 8

1. Il libretto di cui all'articolo 7 è intestato a nome del vettore; esso non è cedibile.

2. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato compilato.

3. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei fogli di viaggio.

Articolo 9

1. Il foglio di viaggio deve essere compilato in duplice esemplare dal vettore per ogni viaggio, prima del suo inizio.

2. Il vettore ha la facoltà di fornire le indicazioni relative ai nominativi dei viaggiatori servendosi di un elenco compilato in precedenza su un foglio che deve essere saldamente incollato nello spazio all'uopo previsto al punto 6 del foglio di viaggio. Un timbro del vettore o, se del caso, la firma del vettore o del conducente del veicolo utilizzato, deve essere apposto in parte sull'elenco e in parte sul foglio di viaggio.

3. Per i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo vuoto, contemplati all'articolo 5, paragrafo 2, l'elenco dei viaggiatori può essere compilato, alle condizioni previste nel precedente paragrafo 2, nel momento in cui i viaggiatori vengono prelevati.

Articolo 10

Le autorità competenti di due o più parti contraenti possono convenire, su base bilaterale o multilaterale, che l'elenco dei viaggiatori previsto al punto 6 del foglio di viaggio non debba essere compilato. In tal caso occorre indicare il numero dei viaggiatori.

Articolo 11

1. A bordo del veicolo deve trovarsi un modello cartonato di colore verde in cui figura, in ogni lingua ufficiale di tutte le parti contraenti, il testo del modello della pagina di copertina recto-verso del documento di controllo, riportato in allegato al presente accordo.

2. Sulla copertina di tale modello deve figurare a caratteri di stampa e nella o in più lingue ufficiali dello Stato in cui il veicolo utilizzato è immatricolato, la dicitura seguente :

« Testo del modello del documento di controllo in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca. »

3. Il modello deve essere presentato a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Articolo 12

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, i documenti di controllo utilizzati per i servizi occasionali prima dell'entrata in vigore del presente accordo potranno essere utilizzati per due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

SEZIONE IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 13

1. Le autorità competenti delle parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente accordo.

Tali misure riguardano, tra l'altro :

- l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili alle infrazioni ;
- la durata di validità del libretto ;
- l'uso e la conservazione dell'originale, nonché della copia del foglio di viaggio ;
- la designazione delle autorità competenti di cui agli articoli 2, 6, 10 e 14, nonché degli organismi di cui all'articolo 6 ;
- l'eventuale visto da apporre sul foglio di viaggio da parte degli agenti incaricati del controllo.

2. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 sono comunicate al segretariato della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) che ne informa le altre parti contraenti.

Articolo 14

1. Le autorità competenti delle parti contraenti vigilano a che i vettori rispettino le disposizioni del presente accordo.

2. Esse si comunicano reciprocamente, rispettando le rispettive legislazioni nazionali, ogni infrazione compiuta nel loro territorio da un vettore residente nel territorio di un'altra parte contraente e, se del caso, la sanzione decisa.

Articolo 15

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non sono applicate qualora accordi o altre convenzioni in vigore tra due o più parti contraenti o che possono essere conclusi tra due o più parti contraenti, prevedano un trattamento più liberale. L'espressione « accordi o altre convenzioni in vigore tra due o più parti contraenti » copre, per quanto riguarda la Comunità economica europea, gli accordi o le altre convenzioni conclusi dagli Stati membri di detta Comunità.

Articolo 16

1. Quando il funzionamento del presente accordo, ovvero misure prese ai sensi dell'articolo 13 lo richiedano, ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione della parti contraenti, al fine di esaminare insieme i problemi che si presentano e, se del caso, le soluzioni proposte.

2. La presidenza delle riunioni di cui al paragrafo 1 spetta, a turno, alla Comunità economica europea e ad un'altra parte contraente, designata a tale scopo.

3. Le richieste di convocazione della riunione di cui al paragrafo 1 sono presentate al segretariato della CEMT.

4. Il segretariato della CEMT informa immediatamente le altre parti contraenti della richiesta di cui al paragrafo 1 ; salvo ritiro della domanda di convocazione entro un termine di quattro settimane, il segretariato della CEMT, passato questo termine, fissa la data

ed il luogo della riunione, d'accordo con la presidenza in esercizio dall'ultima riunione plenaria, e convoca questa riunione il più presto possibile.

Articolo 17

1. Ciascuna parte contraente può, all'atto della firma del presente accordo, dichiarare, con una notifica indirizzata alle altre parti contraenti tramite il segretariato della CEMT, di non considerarsi vincolata dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). In tal caso, le altre parti contraenti non sono vincolate dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), nei confronti della parte contraente che ha formulato tale riserva.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in qualsiasi momento con una notifica indirizzata alle altre parti contraenti tramite il segretariato della CEMT.

Articolo 18

1. Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie. Gli strumenti di approvazione o di ratifica sono depositati dalle parti contraenti presso il segretariato della CEMT.

2. Il presente accordo entra in vigore — previa approvazione o ratifica di cinque parti contraenti, tra cui la Comunità economica europea — il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del quinto strumento di approvazione o di ratifica.

3. Per le parti contraenti che approvano o ratificano il presente accordo dopo l'entrata in vigore di cui al paragrafo 2, l'accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito, da parte della parte contraente in causa, dei suoi strumenti di approvazione o di ratifica presso il segretariato della CEMT.

4. Le disposizioni previste nelle sezioni II e III del presente accordo sono applicabili 7 mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, indicata rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 19

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo alle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una conferenza ai fini di una sua revisione, mediante notifica indirizzata al segretariato della CEMT. Questo informa immediatamente le altre parti contraenti della domanda, fissa la data e il luogo della conferenza, d'accordo con la presidenza in carica dall'ultima riunione plenaria e convoca tale conferenza il più presto possibile. Per la presidenza di tale conferenza si applicano, per analogia, le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2.

2. Per quanto riguarda l'approvazione o la ratifica della revisione dell'accordo convenuta tra tutte le parti contraenti, nonché l'entrata in vigore della revisione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 18.

Articolo 20

1. Il presente accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

2. Ciascuna parte contraente può, per quanto la riguarda e con un preavviso di un anno, denunciare il presente accordo a partire dal 1° gennaio, con notifica simultanea indirizzata alle altre parti contraenti tramite il segretariato della CEMT. Tuttavia, l'accordo non può essere rescisso per i primi quattro anni a partire dall'entrata in vigore prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Salvo denuncia da parte di cinque parti contraenti, tra cui la Comunità economica europea, trascorso il periodo di cinque anni previsto al paragrafo 1, la durata del presente accordo sarà automaticamente prorogata per periodi successivi di cinque anni.


Articolo 21

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, tale testo facente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato della CEMT che ne consegnerà una copia certificata conforme a ciascuna parte contraente.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.


Fatto a Dublino, addì ventisei maggio millenovecentottantadue.

Per il Consiglio delle Comunità europee



J. Contogeros

Per il presidente federale della Repubblica d'Austria



Per il governo della Spagna



Per il presidente della Repubblica di Finlandia



Jarmo Wablittori

Per il governo del Regno di Norvegia



Leide Pitea

Per il governo della Repubblica portoghese




Per il governo della Svezia



Per il consiglio federale della Svizzera

*avec réserve de
rati fication
S. ...*

Per il presidente della Repubblica di Turchia



ALLEGATO

(Carta verde – dimensioni: DIN A4 = 29,7 × 21 cm)

(Pagina di copertina – recto)

(Testo redatto nella o in più lingue ufficiali dello Stato in cui il veicolo utilizzato è immatricolato)

Stato nel quale il documento di controllo è rilasciato
– Segno distintivo del paese –

Denominazione dell'autorità competente
o dell'organismo abilitato

Libretto n.

LIBRETTO DI FOGLI DI VIAGGIO

per i servizi occasionali internazionali di viaggiatori su strada effettuati con trasporto di autobus, istituito in applicazione

- dell'ASOR (Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di viaggiatori su strada effettuati con trasporto di autobus)
- e
- del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus

Cognome e nome o ragione sociale del vettore:

.....

Indirizzo:

.....

(Luogo e data di rilascio del libretto)

(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia il libretto)

(Pagina di guardia del Libretto – recto)

(Testo redatto nella o in più lingue ufficiali dello Stato in cui
il veicolo utilizzato è immatricolato)

AVVISO IMPORTANTE**I. TRASPORTI DI COMPETENZA DELL'ASOR**

A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto nei territori delle parti contraenti diverse da quella in cui il veicolo è immatricolato:

- a) taluni servizi occasionali internazionali effettuati mediante un veicolo immatricolato nel territorio di una parte contraente:
- tra i territori di due parti contraenti, oppure
 - in partenza e a destinazione del territorio della stessa parte contraente e, se del caso, in occasione di tali trasporti, in transito e attraverso il territorio di un'altra parte contraente e attraverso il territorio di uno Stato non contraente;
- b) gli spostamenti a vuoto dei veicoli in relazione a tali servizi.

I servizi occasionali cui si applicano le predette disposizioni sono i seguenti:

- A. i circuiti a porte chiuse, ossia i servizi effettuati mediante uno stesso veicolo che trasporta durante tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riaccompagna al luogo di partenza, questo luogo dovendo essere situato sul territorio della parte contraente ove il veicolo è immatricolato,
- B. i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico e il viaggio di ritorno è effettuato a veicolo vuoto,
- C. i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo vuoto, che presentino le seguenti caratteristiche:
- tutti i viaggiatori sono rilevati nello stesso luogo per essere trasportati nel territorio del paese in cui il veicolo è immatricolato e che
 - i viaggiatori:
 - C.1. sono raggruppati, sul territorio sia di una parte non contraente, sia di una parte contraente diversa da quella dove il veicolo è immatricolato e diversa da quella ove sono rilevati, in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultima parte contraente, o
 - C.2. sono stati condotti precedentemente dal medesimo vettore, in occasione di un servizio di cui al precedente punto B, nel territorio della parte contraente in cui sono nuovamente rilevati, o
 - C.3. sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra parte contraente, con spese di trasporto a carico della persona che ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio.

II. TRASPORTI DI COMPETENZA DEL REGOLAMENTO N. 117/66/CEE

A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto da parte degli Stati membri diversi dallo Stato in cui il veicolo è immatricolato taluni servizi occasionali internazionali effettuati con partenza dal territorio di uno Stato membro a destinazione nel territorio dello stesso o di altro Stato membro a mezzo di un veicolo immatricolato in uno Stato membro. Per i percorsi effettuati in transito attraverso il territorio di una parte contraente dell'ASOR che non sia la CEE, sono applicabili le disposizioni dell'ASOR.

I servizi occasionali cui si applica la predetta disposizione sono i seguenti:

- A. i circuiti a porte chiuse, ossia i servizi effettuati mediante uno stesso veicolo che trasporta durante tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riaccompagna al luogo di partenza,
- B. i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico ed il viaggio di ritorno è effettuato a veicolo vuoto,
- C. i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo vuoto, a condizione che tutti i viaggiatori siano rilevati nello stesso luogo e che i viaggiatori:
- C.1. siano raggruppati in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel paese in cui sono rilevati, o
 - C.2. siano stati condotti precedentemente dal medesimo vettore, in occasione di un servizio di cui al precedente punto B, nel paese in cui sono nuovamente rilevati e siano trasportati fuori da tale paese, o
 - C.3. siano stati invitati a recarsi in un altro Stato membro, con spese di trasporto a carico della persona che ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio.


III. DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO «ASOR» O DEL REGOLAMENTO N. 117/66/CEE:

1. Un foglio di viaggio deve essere debitamente compilato in duplice copia dal vettore per ciascun trasporto effettuato sotto forma di servizio occasionale, prima dell'inizio di ogni viaggio.
Il vettore ha facoltà di fornire le indicazioni concernenti i nomi dei viaggiatori servendosi di un elenco precedentemente compilato su un foglio che deve essere saldamente incollato nello spazio previsto al punto 6 del foglio di viaggio. Un timbro del vettore o, se del caso, la firma del vettore o del conducente del veicolo deve essere apposto in parte sull'elenco e in parte sul foglio di viaggio.
Per i servizi in cui il viaggio di andata è effettuato a veicolo vuoto, l'elenco dei viaggiatori deve essere compilato alle condizioni precedentemente descritte, nel momento in cui sono rilevati i viaggiatori.
L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio ed essere presentato ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo.
2. Un modello cartonato di color verde che presenti, in ogni lingua ufficiale di tutte le parti contraenti all'«ASOR», il testo del modello del foglio di copertina, recto/verso, del documento di controllo deve trovarsi a bordo del veicolo.
3. Per i servizi in cui il viaggio di andata è effettuato a veicolo vuoto, di cui ai punti C, il vettore deve allegare al foglio di viaggio a titolo giustificativo del servizio effettuato:
 - nel caso previsto al punto C.1: la copia del contratto di trasporto, per quanto certi paesi lo esigano, o ogni documento equivalente che metta in evidenza i dati essenziali di questo contratto (segnatamente luogo, paese e data della sua conclusione, luogo e paese della presa in carico, luogo e paese di destinazione);
 - nei casi contemplati al punto C.2: il foglio di viaggio che ha accompagnato il veicolo durante il viaggio di andata a veicolo carico con ritorno a veicolo vuoto corrispondente, effettuato dal vettore per deporre i viaggiatori sul territorio rispettivamente della parte contraente e dello Stato membro della CEE in cui essi devono essere nuovamente rilevati;
 - nei casi contemplati al punto C.3: la lettera di invito della persona che invita o una fotocopia.
4. I servizi occasionali che non sono compresi in una delle categorie summenzionate di cui ai punti 1 e 2 possono essere sottoposti ad autorizzazione di trasporto nel territorio della parte contraente o dello Stato membro della CEE interessati.
Per questi servizi una croce deve essere apposta nella casella corrispondente, al punto 4 D del foglio di viaggio, a seconda che sia o non sia richiesta un'autorizzazione di trasporto. Se è richiesta una autorizzazione, essa deve essere allegata al foglio di viaggio. Se nessuna autorizzazione è richiesta, bisogna darne una giustificazione.
5. Salvo eccezioni autorizzate dalle autorità competenti, nessun viaggiatore può, durante i servizi occasionali, essere rilevato o deposto durante il percorso. Quest'autorizzazione deve pure essere acclusa.
6. Il vettore è responsabile della tenuta regolare del foglio di viaggio. Tali fogli devono essere compilati a stampatello in caratteri indelebili.
7. Il libretto di fogli di viaggio non è cedibile.


(Testo redatto nella o in più lingue ufficiali dello Stato d'immatricolazione del veicolo)

Significato dei simboli utilizzati e relative istruzioni per la compilazione del foglio di viaggio

1	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">N. d'immatricolazione</div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Numero di posti offerti ai viaggiatori</div>
2		Nome e cognome e ragione sociale del vettore e indirizzo
3		Cognome del (dei) conducente(i)

Natura del servizio			
A 	B  <p>Viaggio di andata a veicolo carico seguito da un viaggio di ritorno a veicolo vuoto</p> <p>★ = Luogo in cui vengono deposti i viaggiatori e segno distintivo del paese</p>		
C  <p>Viaggio di andata a veicolo vuoto per prelevare un gruppo di viaggiatori e trasportarli nel paese d'immatricolazione del veicolo</p> <p>★ = Luogo in cui vengono prelevati i viaggiatori e segno distintivo del paese</p> <p>● = Luogo in cui vengono deposti i viaggiatori e segno distintivo del paese</p>	C1	C2	C3
D Altro servizio occasionale (caratteristiche)		 - autorizzazione richiesta allegata  - autorizzazione non richiesta in virtù di:	

Programma del viaggio		Tappe giornaliere		
Date	da _____ a _____		 Km  Km	
5	Luogo e segno distintivo del paese da _____ a _____		Utilizzazione del veicolo (indicare i chilometri percorsi nella colonna corrispondente all'utilizzazione del veicolo) a carico a vuoto	Posti di frontiera

Elenco dei viaggiatori (cognomi ed iniziali dei nomi)		
	1 _____ 22 _____ 2 _____ 23 _____ 3 _____ 24 _____ _____ 21 _____ 42 _____	43 _____ 44 _____ 45 _____ _____ 63 _____



Foglio di viaggio (recto)

(Testo redatto nella o in più lingue ufficiali dello Stato d'immatricolazione del veicolo)


Libretto n.

Foglio di viaggio n.

(Stato nel quale viene rilasciato il documento) - Segno distintivo del paese -

1		
2		<hr/> <hr/>
3		1 _____ 2 _____ 3 _____

Natura del servizio (apporre una croce nella casella corrispondente ed aggiungervi le indicazioni supplementari richieste)

A 	B 
<p>Viaggio di andata a veicolo vuoto per prelevare un gruppo di viaggiatori e trasportarli nel paese di immatricolazione del veicolo</p> C  * = _____ ⊙ = _____	<p>I viaggiatori sono stati:</p> C1 raggruppati in base al contratto di trasporto concluso il _____ con _____ (agenzia di viaggio, associazione, ecc.) Sono arrivati il _____ <input type="checkbox"/> nel territorio della parte contraente ove sono rilevati <input type="checkbox"/> nello Stato membro della CEE di rilevamento (per i soli veicoli CEE) <input type="checkbox"/> copia del contratto di trasporto o documento equivalente (vedi avviso importante al punto III.3) è allegata C2 condotti precedentemente dallo stesso vettore in occasione di un viaggio, di cui sotto B, nel paese dove sono ripresi in carica. È allegato il foglio di viaggio del precedente viaggio di andata a veicolo carico e di ritorno a veicolo vuoto. C3 invitati a recarsi a: _____ Le spese di trasporto essendo a carico della persona che invita e i viaggiatori formano un gruppo omogeneo che non è stato costituito unicamente per tale viaggio. È allegata la lettera di invito o fotocopia della medesima.
D Altro servizio occasionale (caratteristiche): _____ _____	<input type="checkbox"/> - autorizzazione richiesta allegata <input type="checkbox"/> - autorizzazione non richiesta in virtù di _____

Programma del viaggio		Date		da		a		Km		Km		DOGANA
5												
Totale								+	=			



6	1	22	43		
	2	23	44		
	3	24	45		
	4	25	46		
	5	26	47		
	6	27	48		
	7	28	49		
	8	29	50		
	9	30	51		
	10	31	52		
	11	32	53		
	12	33	54		
	13	34	55		
	14	35	56		
	15	36	57		
	16	37	58		
	17	38	59		
	18	39	60		
	19	40	61		
	20	41	62		
	21	42	63		
7	Data di compilazione		Firma del vettore		
8	Cambiamenti imprevisti.				
9	Eventuali visti				

ATTO FINALE

I rappresentanti

DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DEL GOVERNO DELLA SPAGNA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA,

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DEL GOVERNO DELLA SVEZIA,

DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA SVIZZERA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,


riuniti a Dublino, il ventisei maggio millenovecentottantadue, per la firma dell'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus (ASOR),

hanno preso atto, al momento di firmare il presente accordo, delle seguenti dichiarazioni, approvandole :

1. dichiarazione delle parti contraenti relativa all'applicazione dell'accordo ;
2. dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 5 dell'accordo ;
3. dichiarazione delle parti contraenti concernente il carattere evolutivo dell'accordo.

Fatto a Dublino, il ventisei maggio millenovecentottantadue.

Per il Consiglio delle Comunità europee



J. Contogouris

Per il presidente federale della Repubblica d'Austria



Per il governo della Spagna



Per il presidente della Repubblica di Finlandia



Per il governo del Regno di Norvegia



Per il governo della Repubblica portoghese



Dichiarazione delle parti contraenti relativa all'applicazione dell'accordo

Le parti contraenti dichiarano di accettare che le misure di liberalizzazione previste all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo possano essere esecutive soltanto tra le parti contraenti che applicano ai servizi occasionali gestiti dal presente accordo le disposizioni dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) del 1° luglio 1970 o condizioni equivalenti a quelle previste dall'AETS.

La parte contraente che intenda adottare, per i motivi indicati qui sopra, provvedimenti miranti alla non applicazione o alla sospensione delle disposizioni di liberalizzazione previste dall'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, si dichiara disposta, prima di adottare eventualmente tali provvedimenti, a consultarsi con la parte contraente interessata.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 5 dell'accordo

La Comunità economica europea precisa, per quanto riguarda l'articolo 5 dell'accordo, che le misure di liberalizzazione, previste per l'entrata di un veicolo vuoto nel territorio di un'altra parte contraente allo scopo di prelevarvi un gruppo di viaggiatori ed effettuare il viaggio di ritorno a veicolo carico a destinazione del territorio della parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, si applicano, per quanto riguarda il ritorno verso il territorio della Comunità economica europea, solo ai viaggi di ritorno effettuati a destinazione dello Stato membro di detta Comunità, nel quale il veicolo utilizzato è immatricolato.

Dichiarazione delle parti contraenti concernenti il carattere evolutivo dell'accordo

Le parti contraenti dichiarano che le misure di liberalizzazione di cui all'articolo 5 dell'accordo si collocano nella prospettiva dell'auspicato sviluppo del trasporto internazionale di viaggiatori e costituiscono al riguardo, per i trasporti occasionali, un significativo provvedimento inteso a facilitare l'esecuzione di detti servizi. Esse faranno ogni sforzo, nel quadro del presente accordo e in quello degli accordi bilaterali, prendendo in considerazione i progressi realizzati sul piano dell'armonizzazione delle condizioni di concorrenza, per estendere, sulla base delle esperienze acquisite, la portata di tale liberalizzazione. Inoltre, le parti contraenti dichiarano di impegnarsi a semplificare la procedura di rilascio delle autorizzazioni richieste per i servizi contemplati all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo.
